

STATUTO

Dell'Associazione

"Numismatici Italiani Associati"

NIA

Art.1 - Si è costituita ai sensi degli art.li 36 e seguenti c.c.. in Roma, in data 07 novembre 2002 un'associazione denominata "**Numismatici Italiani Associati**", altrimenti denominata **NIA**. La sede è in Bologna.

La NIA potrà deliberare, con le maggioranze richieste per l'assemblea ordinaria, indicate al seguente art. 7, di chiedere alla competente autorità il proprio riconoscimento giuridico, conferendo mandato al presidente.

Art.2 - La NIA è una libera associazione a scopo culturale e senza fini di lucro, estranea a qualsiasi tendenza politica e religiosa.

La NIA si propone le seguenti finalità:

- a) promuovere, agevolare e diffondere lo studio, la ricerca, la raccolta e lo scambio di notizie con relazione alle monete, ai pesi monetari, alle medaglie ed alle tessere in genere;
- b) favorire contatti e collaborazioni con associazioni similari, sia nazionali che estere, e con Enti pubblici e privati che abbiano le stesse finalità;
- c) promuovere iniziative di regolamentazione legislativa in materia numismatica;

d) organizzare mostre, conferenze, corsi ed altre attività collaterali, promuovendo pubblicazioni e manuali.

Art.3 - a) La NIA è costituita da tutti coloro che sono regolarmente iscritti e in regola con le quote associative annuali.

La pienezza della condizione di socio si ottiene dopo il versamento della quota stabilita e dopo che il Consiglio Direttivo abbia espresso la propria approvazione alla domanda formulata dall'aspirante.

Tutte le categorie dei soci hanno pari dignità e diritti. I soci onorari non sono tenuti alla corresponsione della quota annua associativa.

I soci morosi non hanno diritto di intervenire all'assemblea e perdono ogni diritto connesso con la qualifica di associati, per tutto il tempo della loro morosità.

Tutti i soci di qualunque categoria godono del diritto di elettorato attivo alle cariche direttive. I diritti di elettorato passivo sono di esclusiva competenza dei soci ordinari e naturalmente dei soci fondatori.

b) I soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari:

1) Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione, intervenendo in sede di costituzione della stessa;

2) Sono soci Onorari tutti coloro che si siano distinti per particolari meriti, nei confronti dell'Associazione e vengono

nominati dal Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a motivare, seppure succintamente, la qualifica conferita;

3) Sono soci ordinari coloro che sono in regola con i pagamenti della quota annuale.

c) Le domande di iscrizione alla NIA devono essere presentate su apposito modulo controfirmato da un socio presentatore. Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda a scrutinio segreto. Condizione indispensabile per acquistare e conservare lo status di socio è l'irreprensibile condotta morale e civile, nonché la scrupolosa osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Art.4 - Gli organi della NIA sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo (C.D.) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.5 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti alla NIA e può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o dal suo sostituto almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, previsto per il 31 dicembre di ogni anno. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio annuale

b) l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, che saranno in numero proporzionale al totale degli iscritti all'Associazione, ma non inferiore a quattro;

c) l'elezione dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori;

d) l'esame di tutte le questioni attinenti al funzionamento e alla gestione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o, per motivate ragioni, su richiesta di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto.

E' di esclusiva spettanza dell'Assemblea Straordinaria deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni patrimoniali della stessa. In tale caso occorrerà il voto favorevole del 75% degli iscritti.

In caso di impedimento, assenza o inerzia del Presidente o del Vice Presidente, l'Assemblea può essere convocata su richiesta di 1/10 dei Soci aventi diritto.

Art.6 - La convocazione dell'Assemblea viene effettuata almeno 8 giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta (fax, e-mail, lettera, telegramma) e/o firma per presa visione, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora oltre all'Ordine del Giorno. In casi di urgenza, valutati dal Consiglio Direttivo, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telefonica e/o verbale. L'Assemblea si ritiene regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, non meno di 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art.7 - L'Assemblea, validamente costituita come descritto all'Art. 6, delibera su qualsiasi argomento a maggioranza dei presenti, tranne che per modifiche o aggiunte al presente Statuto per le quali è necessaria la maggioranza assoluta degli iscritti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio

segreto, in tale ultimo caso qualora almeno dieci soci lo richiedano.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Tutte le deliberazioni adottate vengono riportate in un apposito registro.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell'Associazione e da non meno di quattro membri e dura in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente, che dovrà essere eletto tra i propri membri, il Segretario Generale, i Segretari Regionali ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta al trimestre. La convocazione avverrà a mezzo fax e/o e-mail e/o lettera da inviarsi almeno 4 giorni prima di quello fissato per la seduta, mentre in casi di urgenza potrà avvenire anche tramite comunicazione telefonica con 2 giorni di preavviso.

Le riunioni di Consiglio potranno svolgersi anche mediante l'ausilio di mezzi di teleconferenza, purchè tutti gli aventi diritto possano prendervi parte, intervenendo in tempo reale nella trattazione degli argomenti. In tal caso la riunione si reputa svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o suo sostituto) ed il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Al Consiglio direttivo spetta:

- 1) lo sviluppo e la realizzazione dello scopo sociale;

2)La convocazione dell'Assemblea dei soci, mediante invito con indicazione del luogo, dell'ora e dell'o.d.g.;

3)La ammissione dei soci;

4)La espulsione dei soci morosi, nonché dei soci per i quali siano venuti meno i requisiti indicati al precedente art. 3) lett.c., purché tale espulsione sia successivamente ratificata dall'Assemblea;

5)ogni decisione di natura numismatica relativa ad eventuali controversie insorte tra gli associati stessi.

6) ogni modifica statutaria per adeguamento a disposizioni normative (c.d. ope legis);

Si considerano decaduti automaticamente dalla carica di Consigliere coloro i quali non partecipino senza giustificato motivo, nell'arco di una anno solare, a n. 3 sedute di Consiglio Direttivo o Assemblea dei Soci, ovvero non partecipa ad alcuna riunione di Consiglio o Assemblea, nel medesimo lasso di tempo.

Art.9 - Il Presidente, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci per un triennio, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne firma tutti gli atti ufficiali ed assume gli impegni occorrenti alla gestione della stessa. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso viene temporaneamente sostituito dal Vicepresidente.

Art.10 -Il Segretario Generale disimpegna le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo, provvedendo inoltre alla corretta redazione degli atti sociali, dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio, nonché alla tenuta dei libri sociali,

disponendo per il disbrigo della corrispondenza e delle attività relative al personale dipendente dell'Associazione.

Art. 11 - Il Tesoriere riscuote i pagamenti effettuati dagli associati, provvedendo agli esborsi per conto dell'Associazione ed è responsabile della tenuta dei conti e delle operazioni comunque inerenti la propria carica.

Tiene aggiornato il libro cassa ed i registri comunque riferiti alla tenuta della contabilità, predisponendo il rendiconto di gestione da presentarsi al Consiglio Direttivo per la sottoposizione all'approvazione Assembleare.

Art.12 - I Revisori, nominati dall'assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Agli stessi compete il controllo della contabilità e l'effettuazione delle verifiche di cassa, redigendo apposita relazione da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea.

Art.13 - Il patrimonio della NIA è costituito dalle quote dei Soci e dai contributi, donazioni e lasciti di qualsiasi natura.

In caso di scioglimento dell'Associazione, sia il materiale tecnico che il patrimonio saranno devoluti in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea che ne decide lo scioglimento, a cura di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea stessa.

Art.15 - Per quanto non esplicitamente esposto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme del Codice Civile.